

# QUESTIONI MORALI E LITURGICHE

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I

Il penitente in Confessione aveva esposto un caso: se dovesse o meno restituire L. 10 mila. Il Confessore aveva risposto che no. Ma poi, alcune ore dopo, riflettendo e consultando gli autori trova con certezza che si **dovevano restituire**. Per caso si incontra col penitente e gli dice: Vorrei, anzi dovrei, parlarvi di cosa della vostra coscienza. Risponde il penitente: So, che voi per farlo, dovete avere il mio permesso ed io non ve lo do. Quid? agisce bene il penitente?

R. I. Nè quel penitente poteva, nè alcun altro può meravigliarsi, perchè il Confessore sbagliò: errare humanum est: sbagliano i medici, gli avvocati, etc. ecchè per ciò? Non cerchiamo della colpa del Confessore: se abitualmente coltiva la Teologia Morale (come vuole anche il regnante Pontefice; vedi fra gli altri documenti quello a pag. 25 Rivista gennaio) non ha colpa.

II. La norma per la quale il Confessore ha bisogno del consenso formale spontaneo del penitente per parlare a lui fuori della Confessione di cose della Confessione è ammessa dai teologi per rimuovere da Essa tutto quello che potrebbe renderla, giustamente, più molesta del necessario. Se l'uso che ne fa il Confessore torna a vantaggio del penitente, questi ragionevolmente deve permettere quell'uso. (Tutti i teologi dicono, che il Confessore può valersi per pregare per il Penitente). Questa norma deve intendersi con grano salis: non è data per impedire rivelazioni ai terzi (qui si avrebbe nessuna rivelazione, il Penitente già conosce tutto); ma per risparmiare al Penitente una rimembranza che gli potrebbe essere molesta. Il quale penitente può e deve ammettere (fino a prova contraria, chiara) che il Confessore non ritorna sull'argomento per il gusto di ritornarvi, ma per una necessità, per provvedere ad un bisogno, del penitente, sicchè egli adempia, forse, un dovere gravissimo.

Certi punti p. es. in fatto di giustizia, di impedimenti matrimoniali etc. sono davvero scabrosi. L'aver l'orizzonte intellettuale subito, sgombro da ogni nube può essere effetto di ignoranza o di superficialità. Se Orazio per le composizioni poetiche voleva il *nonumque prematur in annum*, che dire, se si tratta della validità di un battesimo, di un matrimonio, etc. etc.?

Se il Confessore dovesse istruire un altro penitente in merito agli obblighi che eventualmente avesse verso il primo penitente, questi non direbbe che il secondo deve permettere che il Confessore corregga giudizi erronei eventualmente da lui profertiti?

Però se il penitente insiste nel diniego, il Confessore non deve parlare: responsabile è il penitente.

## II

La licenza di pubblicare quello che esige l'approvazione ecclesiastica come va data?

R. I. Studiamo la legge per osservarla. Non procediamo nè a priori, nè ex factis, da quello che può accadere e forse accade in qualche caso; ma col testo della Legge alla mano. Il **Codex J. C.** (can. 1394, § 1), dice espressamente: «*Licentia, quo Ordinarius potestatem edendi facit, in scriptis concedatur... expreso nomine concedentis...*»; come si può affermare più chiaramente la necessità del nome? di più nel canone antecedente § 4, si fa eccezione possibile per omettere il nome del revisore: «*Extraordinariis tantum in adjunctis, ac perquam raro, prudenti Ordinarii arbitrio, censoris mentio omitti poterit*».

Ciò posto: a) *nomen concedentis*; certo il nome proprio; la voce approvazione è generica. b) e questa espressione generica si presta ad interpretazioni equivoche: anche i Protestanti ed i Giudei hanno le loro Chiese, a presunzioni (di licenza) arbitrarie. «*Ha veduto il lavoro Don Melchisedecco, che è molto dotto e fine; lo ha esaminato la Madre Badessa, che è istruita assai ed ha spirito ottimo: se lo sapesse l'Autorità, darebbe l'imprimatur*» oppure: «*ormai il tempo stringe: bisogna stampare il periodichino ascetico, subito, subito: il Superiore stima molto la pubblicazione; sarebbe largo e tollererebbe, che si presuma la sua licenza: e invece della legittima presunzione giuridica, avremmo la presunzione illecita.*»

Il **Vermeersch** (Epit. II n. 729) dice, che i libri *immunes a censura* (che non hanno bisogno della licenza) non sono considerati da questo canone: perciò la licenza, ove sia ottenuta, perchè la si volle avere, può essere generale.

Alcuno dice che secondo il **Genicot** i Vescovi possono in alcuni casi dispensare dal mettere sul volume la licenza ottenuta. Questo autore ha nulla in merito nell'ediz. 13 del 1936; lo dicesse il **Genicot** o lo dicessero altri il canone 81 vuole che se «*in mora sit periculum gravis damni*» possano dispensare i Vescovi dalle leggi generali; ma in questa materia non vi può essere tale pericolo.

Se lo spazio permettesse, alla prova dei fatti, dimostrerei quanti danni vengono da quella formola generica. Ho qui sul tavolo il numero di un fascicolo spirituale, redatto da degnissime persone, non in Lombardia. In esso si dice «*il filosofo più profondo del secolo scorso*» chi non è tale nel giudizio della Chiesa; e scrittore illustre chi scrisse una **Vita di Gesù Cristo** che è all'Indice ed altre opere da leggersi con cautela, perchè l'autore era avverso ai papi (vedi **CASATI: Manuale di letture**); per cui persone rette possono ritenere lecito, per non dire doveroso leggere quella **Vita di Gesù Cristo**. E quegli articoli hanno il «*Con permissione ecclesiastica*» e non furono riveduti dall'Autorità.

**Parergon.** Degno di essere osservato: Nella Costit. «*Officiorum ac munerum*» di Leone XIII (1897), n. 43 il Vescovo *justas ob causas* può permettere che si tacca il nome dell'autore: oggi niente nel Codice. Certo il conoscere l'autore può servire a giudicar di un'opera nuova. Se egli è un tomo *in folio*, si potrà dubitare; perchè la botte dà del vino che ha; nell'ordine fisico sempre, nel morale spesso.

Mons. CARLO GORLA

*Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano*

## CONTRIBUTI ALLA VITA LITURGICA

Il tema comune «*La Santa Messa*» che è stato proposto per la trattazione durante il prossimo anno sociale a tutte le Associazioni di Azione Cattolica, oltre che la necessità di poter sempre più avvicinare i fedeli alle bellezze della liturgia, ci suggerisce di ricordare ai nostri lettori, in particolare due pubblicazioni che l'Opera della Regalità di N. S. Gesù Cristo presenta anche quest'anno con il desiderio di far sempre più e sempre meglio.

Vogliamo ricordare l'opuscolo «*Vivi con la Chiesa*» che è ormai giunto al suo decimo anno, riconfermando la sua indiscussa utilità per quanti vogliono seguire con intenzione ed attenzione il Santo Sacrificio, e il *Calendario liturgico* (ogni copia costa Lire 6,—) che dà modo di vivere secondo lo spirito della liturgia ciascuna giornata dell'anno.

Con la prima domenica di Avvento «*Vivi con la Chiesa*» uscirà in 36 pagine, completamente rinnovato. Quattro paginette in più che consentono di dare ogni settimana il testo completo della S. Messa, non solo domenicale, ma anche dei giorni feriali, con non lieve vantaggio di chi desidera formarsi un messalino quotidiano completo. In armonia poi con il tema proposto alle Associazioni cattoliche, l'opuscolletto porterà quest'anno una nuova rubrica per capire la S. Messa; a questa ne sarà aggiunta un'altra di preghiere varie ed ogni settimana una paginetta scritta dal Rev. P. Agostino Gemelli o.f.m. Presidente dell'Opera della Regalità di N. S. Gesù Cristo.

Il prezzo di ogni fascicolo è stato lievemente aumentato e così le quote di abbonamento. Per ogni copia cent. 25 e per ogni abbonamento L. 10. Per chi desiderasse l'opuscolo della Settimana Santa, la quota ammonta a L. 11,—.

Nel segnalare in modo particolareggiato le caratteristiche di queste pubblicazioni l'Opera della Regalità ha l'intento e la persuasione di offrire al Ministero Sacerdotale un umile ma valido aiuto perchè i fedeli facciano della S. Messa, con i loro Sacerdoti, l'idea focale della propria vita.